



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 13 luglio 2017
Prot. n. 104/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100: Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Facendo seguito a nostre precedenti circolari in materia, si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 100/2017 recante “*Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (v. allegato). L’intervento legislativo correttivo attua, con riferimento al D.Lgs. n. 175/2016 la delega contenuta nell’art. 16, co. 7, della L. 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che - entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo - il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Il provvedimento si conforma anche a quanto espresso, dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 251/2016, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della L. n. 124/2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell’ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze e, più specificamente, con un coinvolgimento delle autonomie regionali attraverso lo strumento dell’intesa (e non del mero parere).

Successivamente, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato che, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, ha precisato – in conformità a quanto statuito dalla suddetta sentenza della Consulta – che il percorso più ragionevole e compatibile con l’impianto della sentenza “*sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che intervengono direttamente sui decreti legislativi e che si risolvono nell’applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte cost. – al processo di riforma in corso*”.

Premesso ciò, si riportano, qui di seguito, le modifiche di maggiore interesse intervenute, tenendo conto della numerazione progressiva degli articoli che compongono il D.Lgs. n. 175/2016 (*Testo Unico in materia di società partecipate*, d’ora in poi T.U.).



➤ **Art. 1 – Oggetto (modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 100/2017)**

Viene modificato, in particolare, il comma 5 dell’art. 1, chiarendo - al fine di coordinare sistematicamente il testo - che il medesimo regime giuridico previsto per le società quotate si applica anche alle loro società partecipate, salvo nel caso in cui le stesse siano anche controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche, non per il tramite di società quotate.

➤ **Art. 2 – Definizioni (modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 100/2017)**

Con la modifica intervenuta, alla lettera l) del comma 1 dell’art. 2, è estesa la definizione di “società” anche agli organismi aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice civile.

➤ **Art. 4 – Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 100/2017)**

All’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 2, lett. d), è precisato che tra le finalità perseguibili dalle società rientra l’attività di autoproduzione di beni e servizi, anche se strumentale allo svolgimento delle funzioni degli enti pubblici partecipanti;
- al comma 9, al fine di valorizzare il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni, è previsto che i Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo in esame a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità generali.
- Dopo il comma 9, infine, è aggiunto il comma 9-bis, a norma del quale è fatta salva la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al co. 2, lett. a), del T.U. purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.

➤ **Art. 5 - Oneri di motivazione analitica (modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 100/2017)**

L’art. 6 del D.Lgs. n. 100/2017 modifica l’art. 5 del T.U., il quale disciplina gli oneri di motivazione analitica a carico delle amministrazioni pubbliche in caso di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni in società già costituite.

Con le modifiche introdotte viene eliminato, tra gli oneri di motivazione analitica relativi all’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o acquisto di partecipazioni, di cui al comma 1, il riferimento alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impiegate e precisato, al comma 2, che le



modalità della consultazione pubblica siano disciplinate dagli stessi Enti locali interessati. Inoltre, al comma 4, è chiarito che per i predetti atti deliberativi delle Amministrazioni dello stato e degli Enti nazionali sono competenti le Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo.

➤ **Art. 11 – Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico (modificato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 100/2017)**

L’art. 7 del correttivo reca modifiche all’art. 11 del T.U. relativamente alla materia della *governance* delle società a controllo pubblico. Anzitutto, al comma 1, in merito al DPCM che dovrà determinare i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico, viene precisato che lo stesso decreto deve adottarsi previa intesa in Conferenza unificata. Il comma 3 viene completamente sostituito dalla seguente disposizione: “*L’assemblea delle società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Cda composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del c.c. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, co. 4, e alla struttura di cui all’art. 15*”.

Infine, al comma 6, è chiarito che il DM MEF, con il quale saranno definiti gli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, al fine di individuare fino a 5 fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, e i criteri di determinazione della remunerazione degli amministratori di tali società, venga adottato, nel caso di società controllate dalle Regioni o dagli Enti locali, previa intesa in Conferenza unificata.

➤ **Art. 16 – Società in house (modificato dall’art. 10 del D.Lgs. n. (100/2017)**

In tema di società in house, il decreto correttivo con l’introduzione del comma 3-bis e la parziale soppressione dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 16, introduce la specificazione che la produzione ulteriore - rispetto al limite di fatturato da svolgere necessariamente nei confronti degli enti pubblici soci, nello svolgimento dei compiti affidati - può essere rivolta anche a finalità diverse, a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

➤ **Art. 17 – Società a partecipazione mista pubblico-privata (modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 100/2017)**

L’art. 11 del decreto correttivo modifica il campo di applicazione dell’art. 17 del T.U., precisando che le disposizioni del medesimo articolo si applicano alle “*società a partecipazione mista pubblico-privata*”, anziché come nella precedente formulazione nelle società costituite per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lett. c).



➤ **Art. 19 – Gestione del personale (modificato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 100/2017)**

L’art. 12 del D.Lgs. n. 100/2017 reca modifiche all’art. 19 del T.U. stabilendo, in particolare:

- al comma 5, che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, devono tener conto di quanto stabilito all’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto anche del settore in cui ciascun soggetto opera;
- al comma 8, che la spesa per il riassorbimento del personale, già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, “non rileva nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili”, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 6-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- al comma 9, che le disposizioni in materia di personale, di cui all’art. 1, commi da 565 a 568 della L. n. 147/2013, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all’art. 25, co. 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

➤ **Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 100/2017)**

Con l’art. 13 è modificato, in particolare, il comma 7 dell’art. 20: la predetta disposizione prevede che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dello stesso articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 5.000€ a un massimo di 500.000€; con la novella legislativa si precisa che tale sanzione è riferibile solo agli Enti locali.

➤ **Art. 21 - Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali (modificato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 100/2017)**

All’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-bis a norma del quale “Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato”. Si rammenta che - ai sensi del citato comma 1 - nel caso in cui società partecipate dalle PP.AA. locali (comprese nell’elenco di cui all’art. 1, co. 3, della L. 31.12.2009 n. 196) presentino un risultato di esercizio negativo, le PP.AA. locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.



➤ **Art. 24 – Revisione straordinaria delle partecipazioni (modificato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 100/2017)**

L’art. 15 modifica l’art. 24 del T.U., precisando - al comma 1 - che la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalle PP.AA. debba avvenire entro il 30 settembre 2017, e non più entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016.

Si precisa, inoltre, a norma dell’art. 21 del D.Lgs. n. 100/2017, che le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e che sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali, di cui al comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo.

➤ **Art. 25 – Disposizioni transitorie in materia di personale (modificato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 100/2017)**

All’art. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, è prorogato al 30 settembre 2017 il termine entro il quale le società in controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;
- allo stesso comma 1, ma al secondo periodo, viene precisato che il Decreto interministeriale volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente alla Regione deve essere adottato previa intesa in Conferenza unificata;
- è chiarito, infine, al comma 4 che il divieto per le società a controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, valevole fino al 30 giugno 2018, decorre dalla data di pubblicazione del Decreto interministeriale di cui al punto precedente.

➤ **Art. 26 – Altre disposizioni transitorie (modificato dall’art. 17 del D.Lgs. n. 100/2017)**

L’art. 17 reca modifiche all’art. 26 stabilendo, in particolare, che:

- il termine, al comma 1, primo periodo, per le società a controllo pubblico, già costituite all’atto dell’entrata in vigore del T.U., per adeguare i propri statuti alle disposizioni dello stesso T.U., è prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 luglio 2017;
- la sospensione dell’efficacia delle disposizioni del T.U., di cui al comma 4, per le società a partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione in mercati regolamentati, inizialmente prevista per 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, viene estesa a 18 mesi;
- il termine, al comma 10, per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di *governance* societaria, di cui al co. 8, dell’art. 11, del T.U., è prorogato al 31 luglio 2017.

Dopo il comma 12 sono aggiunti, altresì, i commi 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater*, 12-*quinqies* e 12-*sexies* i quali disciplinano specifici regimi transitori, e, per quel che rileva ai fini della presente informativa, prevedono :

- al comma 12-*ter* che le disposizioni dell’art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione, per le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up*



- universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca;
- al comma *12-quater* che ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'art. 20, co. 2, lett. e), “*si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del presente decreto*”, per le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane;
 - al comma *12-quinquies* che ai fini dell'applicazione del criterio di cui “*all’articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20*”.

➤ **Art. 27 – Coordinamento con la legislazione vigente (modificato dall’art. 18 del D.Lgs. n. 100/2017)**

All’art. 27 è aggiunto il comma *2-ter* il quale modifica l’art. *2-bis*, co. 2, lett. b, del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) prevedendo che la medesima disciplina prevista per le PP.AA. in tema di obblighi di trasparenza si applica anche, in quanto compatibile, alle società in controllo pubblico come definite dall’art. 2, co. 1, lett. m), del D.Lgs. n. 175/2016 (sono escluse le società quotate come definite dall’art. 2, comma 1, lettera p) del predetto decreto, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche).

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.